

Osservazioni di AIRU all'Affare assegnato sull'aggiornamento della normativa in materia di titoli di efficienza energetica (atto n. 784)

Memoria per la 10^a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica

È riconosciuto a livello europeo e nazionale che l'efficienza energetica sia uno degli strumenti cardine per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione ed indipendenza energetica a cui ambisce l'Europa.

Il meccanismo dei titoli di efficienza energetica ha rappresentato in passato e deve continuare a rappresentare un tassello fondamentale per consentire anche all'Italia il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica prefissati. Il sistema ha dimostrato di essere, rispetto ad altri strumenti di incentivazione, efficace ed efficiente.

Ultimamente il meccanismo ha evidenziato delle criticità che necessitano di essere risolte al fine di ripristinarne il ruolo importante fino ad ora sostenuto; una fra tutte la disomogeneità fra domanda ed offerta che ha prodotto prezzi dei titoli esagerati.

Già il decreto di recepimento della direttiva sull'efficienza energetica 2002/2018, resosi conto della situazione, ha inserito indicazioni per avviare modifiche ed integrazioni al sistema. Per questo, pur temendo che la riduzione degli obiettivi depotenzi e riduca il ruolo dello strumento, auspichiamo che quanto previsto nell'articolo 13, sia applicato con attenzione nell'attenta valutazione che l'emissione non sia coerente con gli obblighi stabiliti e nella tempestiva conseguente facoltà di aggiornare, per i successivi anni d'obbligo, gli obiettivi da raggiungere.

Nello specifico il nostro settore ha sofferto negli ultimi 5 anni per il mancato riconoscimento del contributo che potrebbe continuare a dare, dovuto alla modifica della scheda di valutazione 22T, che di fatto ne impedisce la partecipazione al meccanismo.

Come diffusamente riconosciuto il settore del teleriscaldamento efficiente potrà contribuire in modo significativo al conseguimento di importanti livelli di risparmio energetico, soprattutto alla luce del potenziale esistente in Italia ed al fatto che l'art. 18 prevede fra le iniziative ammissibili l'allacciamento a reti di teleriscaldamento efficiente.

Auspichiamo che il dettato dell'articolo 18 venga declinato con attenzione per valorizzare al meglio l'apporto che i sistemi di teleriscaldamento potranno dare senza penalizzarli come nella situazione attuale.

Esistono inoltre intere categorie di interventi che sono esclusi dall'incentivazione (oppure vengono incentivati solo in minima parte), ad esempio: estensioni di reti di teleriscaldamento, installazione di pompe di calore che utilizzano il calore di scarto di impianti di cogenerazione, installazione di scambiatori di calore che recuperano il calore latente di vaporizzazione.

Associazione di diritto privato costituita con atto notarile ai sensi dell'art. 36 C.C.



Come noto il recupero di calore altrimenti disperso e la sua successiva distribuzione attraverso reti di teleriscaldamento può favorire l'abbattimento delle emissioni inquinanti a livello locale, grazie alla sostituzione di numerose fonti emissive (le caldaie), il cui controllo può essere difficoltoso e costoso.

Allo stato attuale per il teleriscaldamento, nonostante gli indubbi benefici ambientali, non sono previsti sistemi di incentivazione, a eccezione del DM CAR nella sola configurazione di sviluppo di rete integrato ad un intervento rilevante sulla parte impiantistica (nuovo impianto o rifacimento).

Il DM 5 settembre 2011, infatti, è nato in un contesto normativo e tecnologico diverso da quello attuale: le statistiche sullo sviluppo del settore mostrano, con riferimento al passato recente, che la quota maggioritaria degli investimenti nello sviluppo del teleriscaldamento si concentra nello sviluppo delle reti esistenti, attraverso graduali processi di crescita e ottimizzazione della capacità di generazione, della rete e dell'utenza connessa.

La previsione normativa dovrebbe prevedere una definizione d'intervento di "sviluppo di rete efficiente" tale da includere uno o più interventi che consentono un incremento della producibilità termica per alimentare la rete di teleriscaldamento e un aumento della capacità di trasporto della rete. L'incentivo dovrebbe essere modulato in funzione della tipologia d'intervento/i realizzato/i e dell'incremento di capacità e producibilità anche tenendo conto del Regolamento UE 2015/2402.

All'interno degli interventi ammessi per la verifica dell'incremento della capacità di trasporto della rete dovrebbero essere inseriti la posa di nuove tubazioni della rete primaria, il potenziamento della rete primaria, la realizzazione o ammodernamento di sistemi di pompaggio, l'installazione di sistemi di accumulo termico sulla rete di teleriscaldamento che permettano lo sfruttamento ottimale della produzione della/e unità di cogenerazione del sistema nonché la realizzazione di estensioni di rete e nuovi allacciamenti che consentano di incrementare la quantità di calore utile recuperato dalle unità di cogenerazione.

Interessante e nuovo è il tema delle aste, per il quale auspichiamo un decreto attuativo specifico che ne definisca poi gli ambiti e le aree di applicazione.

Esprimiamo apprezzamento per l'inserimento della cumulabilità dell'incentivo con il credito di imposta e per aver inserito l'obbligo da parte del GSE di trasmettere al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnica entro 90 giorni dalla ricezione della stessa e limitare le richieste di informazioni aggiuntive ad una sola volta.

Siamo pronti a fornire indicazioni sull'aggiornamento dei DM 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011 e sulla predisposizione di schede specifiche di progetto per gli interventi suggeriti relativi ai sistemi di teleriscaldamento efficienti.

Nota specifica per possibile incoerenza relativa all'articolo 14 bis con il rimando all'articolo 14 comma 3.

L'obbligo minimo di cui all'articolo 14 comma 3 è pari al 60 % dell'obbligo per l'anno di competenza. La formulazione dell'art 14 bis, comma 3 attribuisce, a nostro avviso, all'obbligo minimo un diverso significato, pari alla somma del 60% dell'obbligo per l'anno di competenza maggiorato delle eventuali quote d'obbligo residue in scadenza. Nel passaggio successivo, sembra che il 20% di certificati veri occorrenti per accedere ai virtuali debba essere calcolato sul 60%+ i residui anni precedenti (se si segue la frase immediatamente precedente) e non sul solo 60% (se si segue l'art. 14 comma 3).